

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 11518/08 promossa da:

F.A.L.C.R.I.

Ass. Avv. GLIOZZI

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

Spa INTESA

Ass. Avv. Tosi

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: Ricorso ex art. 28 l. 300/70

All'udienza del **19 dicembre 2008**, avanti il Giudice del lavoro dr.ssa Federica Lanza, compaiono il segretario provinciale del sindacato ricorrente sig. Silvio Asto con l'avv. Gliozzi, per parte convenuta si costituisce l'avv. Uberti per avv. Tosi, che deposita e scambia comparsa e deposita fascicolo documenti, l'avv. Chironi, e il dott. Sergio Puggioni procuratore speciale in virtù di procura 26.3.07 che deposita in copia.

Il giudice esperisce tentativo di conciliazione senza esito.

L'avv. Gliozzi chiede termine per prendere posizione in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da controparte anche in ordine alla persona del segretario provinciale.

Controparte si oppone.

Il giudice concede termine alla parte ricorrente per il deposito di una memoria e documenti sino al 8.01.09

E fissa udienza alli 12.01.09 ore 14,30, anche per l'istruttoria della controversia.

Il Giudice

Dr.ssa Federica LANZA

All'udienza del **19 gennaio 2009**, avanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Federica Lanza, compaiono il segretario provinciale del sindacato ricorrente sig. Silvio Asto con l'avv. Gliozzi e l'avv. Uberti.


Il giudice invita le parti alla discussione.

Le parti discutono e richiamano le conclusioni

L'avv. Uberti chiede di produrre copia dell'atto di fusione per incorporazione di <San Paolo in Intesa 28.12.2006 e giurisprudenza in ordine all'applicazione immediata degli accordi sindacali dell'incorporante. L'avv. Gliozzi non si oppone alla produzione.

Il giudice si riserva

Il Giudice
Dr.ssa Federica LANZA



A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 gennaio 2009 il giudice pronunzia il seguente

DECRETO

Le preliminari eccezioni svolte dall'Istituto Bancario convenuto sono infondate: circa la legittimazione attiva, è sufficiente richiamare il testo della norma, ove riferimento agli organismi locali delle associazioni nazionali, e precisare che a seguito del referendum del 13 giugno 1995 sull'art. 19 dello statuto, non vi è più il riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale – resta invece il requisito della firma di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva e quello della diffusione del sindacato sul territorio nazionale. Entrambi i requisiti sono provati documentalmente, si vedano le produzioni effettuate da parte ricorrente circa la firma dei CCNL nazionali, l'elenco associazioni FALCRI sul territorio nazionale, e la produzione effettuata dalla stessa parte convenuta, in particolare protocollo delle relazioni industriali 8.3.07 sottoscritto anche dalla FALCRI; circa la capacità del segretario provinciale Asto Silvio di proporre l'azione per conto della FALCRI, si veda l'art. 30 dello statuto della Federazione, che in tali termini espressamente dispone.

Nel merito, la questione è sinteticamente la seguente.

Presso i locali dell'unità produttiva aziendale "Contact Unit" o banca telefonica, nello stabile di Torino, Via Lugaro 15 – locali ove si svolge l'attività di risposta telefonica ai clienti che operano on line, dunque, sottolinea la convenuta "tale attività esige un ambiente silenzioso, per la concentrazione degli operatori, e le conversazioni hanno ad oggetto dati riservati della banca" - l'attività sindacale e di proselitismo si è svolta da anni, quantomeno dal 2001, all'interno dell'unità stessa in un locale adibito ad area ristoro, o area break, ove si trovano le macchinette del caffè, alcuni tavoli per pranzare e la bacheca sindacale, e ove si recano normalmente gli operatori in pausa; invero gli operatori, in virtù della tipologia di lavoro, fruiscono di una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro e di mezz'ora per la pausa pranzo (teste



Dilda). La teste Filotto, RSA, confermata appieno dal Dilda, responsabile della sala operativa in questione, ha così descritto l'iter *“sino ai fatti per cui è causa l'accesso avveniva nel seguente modo: telefonavo il giorno prima al responsabile dell'ufficio, segnalavo che mi sarei recata il giorno dopo, non mi veniva richiesto di indicare un orario preciso, entravo utilizzando un badge a disposizione di tutti, mi sistemavo nel locale adibito ad area break, i colleghi durante la pausa caffè o la pausa pranzo venivano a parlare con me.”*

Il sindacato ricorrente sostiene che tali modalità di accesso sono il risultato di un accordo sindacale, intervenuto il 18.7.01 proprio in relazione a varie problematiche riscontrate presso il Contact Unit – connesse alla tipologia di lavoro ivi svolta; l'esistenza dell'accordo è negata dalla parte convenuta, che comunque oppone la stipula di un accordo successivo, e precisamente successivo alla fusione tra Intesa e San Paolo IMI, in data 8.3.07, concernente il protocollo delle relazioni industriali per l'intero gruppo Intesa San Paolo, che avrebbe sostituito tutte le norme in materia esistenti presso le varie banche del gruppo, in un'ottica di armonizzazione. Al riguardo, il giudice osserva come l'esistenza dell'accordo “locale” è provata dalle dichiarazioni del teste Bertarini, che prese parte alla trattativa, non smentito dal teste Dilda, e dalla teste Filotto; in ogni caso è provata una consolidata prassi, valevole per tutte le OOSS, nei termini sin qui descritti, a far tempo dal 2001.

Circa l'incidenza dell'accordo 8.3.07 sulla questione di causa si dirà in prosieguo.

Occorre ancora evidenziare i fatti che hanno portato all'azione ex art. 28 Statuto; il sindacato ricorrente lamenta che l'ultimo accesso consentito avvenne il 9.10.08, dopodiché l'azienda negò l'ulteriore accesso richiesto per il 23.10.08, e inviò al sindacato la lettera in data 20.10.08 che si riporta testualmente “Oggetto: accesso ai locali aziendali durante lo svolgimento della normale attività lavorativa. Si è appreso che, nella giornata del 9 ottobre scorso, taluni dirigenti di codesta organizzazione sindacale si sono recati, durante il normale orario di lavoro, all'interno dei locali dell'ufficio Contact Unit clientela e filiali di Torino, intrattenendo, per oltre un'ora, a gruppi, gli operatori presenti, con ciò distogliendoli dalle ordinarie attività.



Oltre a ciò risulterebbe che analoga iniziativa sia in programma da parte di codesta organizzazione per il giorno 23 ottobre "intorno alle ore 12". Alla luce di quanto precede, si deve stigmatizzare tale comportamento, attesa la palese violazione delle previsioni di legge e di settore in materia di svolgimento dell'attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, di proselitismo nonché di assemblee del personale. Nel ribadire la necessità del puntuale rispetto della vigente normativa, non si può pertanto che diffidare codesta organizzazione dal reiterare comportamenti con la stessa confliggenti..."

Risulta poi che la Banca abbia stabilito che l'accesso dei dirigenti sindacali possa avvenire in un'apposita saletta sindacale, posta fuori dai locali del Contact Unit, ma sempre all'interno del palazzo e sullo stesso piano.

Ora, poiché l'art. 14 Statuto attribuisce a tutti i lavoratori il diritto di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro e, in maniera più pertinente con la vicenda qui in esame, l'art. 26 stabilisce che l'attività di proselitismo all'interno dei luoghi di lavoro non deve pregiudicare il normale svolgimento dell'attività aziendale, è importante esaminare i fatti del giorno 9.10.08 quali denunciati dalla Banca, per accertare se il sindacato ha agito in violazione delle disposizioni citate, e dunque se la Banca ha legittimamente reagito, in base alle motivazioni indicate nella lettera 20.10.08.

Tali fatti non sussistono: il teste Dilda ha con chiarezza dichiarato che quel giorno nessuno fu distolto dalle normali attività, in quanto la Filotto, RSA, ed il collega Miccoli, parlarono con i lavoratori in pausa, che il numero dei lavoratori contattati era assolutamente "normale", che non accadde nulla di anomalo.

A questo punto, ad avviso del giudice, la vicenda non pone più la discussione circa la corretta delimitazione dei diritti sindacali in base al nuovo protocollo di relazioni sindacali, ma si palesa quale in realtà semplicemente è: la Banca ha utilizzato un pretesto, che non ha retto al vaglio dell'istruttoria, per impedire l'accesso dell'OS ricorrente – e di altre – nei locali della banca telefonica, accesso che da anni avveniva con quelle modalità, sino ad allora ritenute dalla stessa banca accettabili, corrette e

congrue in relazione alla tipologia di lavoro ivi svolto, e che paiono altresì ragionevoli in relazione all'attività di informazione e proselitismo, tramite il contatto con i lavoratori, propria del sindacato.

Il protocollo 8.3. 2007 , prodotto in atti, riguarda per così dire i massimi sistemi delle relazioni industriali, ma nulla nello specifico dispone, né potrebbe farlo, stante la finalità dello stesso espressa ("le parti convengono di accompagnare i processi di ristrutturazione e riorganizzazione conseguenti alla intervenuta fusione tra Banca Intesa e SANpaolo IMI con un insieme organico ed articolato di regole condivise, assumendo il consenso quale obiettivo da perseguire...(obiettivo che) richiede l'adozione di un modello di relazioni sindacali adeguato al nuovo assetto organizzativo della Banca...), dunque non pare che possa togliere valore allo specifico accordo raggiunto circa la realtà della banca telefonica di Via Lugaro di Torino; ma in ogni caso, come si è detto, tale discussione è superflua, in quanto la Banca ha impedito l'accesso delle RSA un anno e mezzo dopo la firma del protocollo per un motivo ben preciso , chiaramente esposto nella lettera 20.10.08 e rivelatosi insussistente. Allo stesso modo e per lo stesso motivo è superflua la discussione circa la congruità o meno della soluzione alternativa imposta dalla Banca, cioè di utilizzare la saletta sindacale poco distante: infatti già costituisce lesione dell'immagine del sindacato la negazione dell'accesso per fatti asseritamente illegittimi, e mai avvenuti, e già costituisce lesione del diritto all'esercizio dell' attività sindacale la pretestuosa violazione di un pregresso accordo, ed inoltre, pare fondata la doglianza del ricorrente ove afferma da un lato il diritto ad accedere nel luogo di lavoro, e non solo nei pressi del luogo di lavoro, e dall'altro la necessità, per un'efficace azione sindacale, di ottenere il contatto diretto con i lavoratori, avvicinandoli nelle pause del lavoro nel luogo ove trascorrono la pausa stessa.

Dunque, posto il diritto del sindacato ricorrente di accedere ai locali per svolgere attività sindacale, diritto stabilito dalla legge, disciplinato dall'accordo 18.7.2001 con modalità da tale data accettate senza alcun problema dall'azienda, posta la insussistenza delle ragioni addotte dalla banca per modificare in senso peggiorativo le



modalità di accesso, e posta altresì l'attualità della condotta, poiché dal 9.10.08 il sindacato ricorrente, né nessun altro, ha più potuto accedere nei termini indicati, deve dichiararsi l'antisindacalità della condotta della spa Intesa Sanpaolo quale denunciata dalla Falcri, e deve dichiararsi altresì, in accoglimento del conclusioni attoree, il diritto della O.S. ricorrente di esercitare attività sindacale nei locali della Unità Produttiva Contact Unit e di avere incontri con il personale nel locale ristoro durante le pause dal lavoro.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 28 l. 300/70


In accoglimento del ricorso presentato dalla FALCRI – Federazione autonoma lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani – ordina alla parte convenuta la cessazione immediata del comportamento antisindacale consistente nell'impedire alle RSA della FALCRI di accedere ai locali della Unità Produttiva Contact UNit e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della OS ricorrente ad esercitare attività sindacale nei detti locali e ad avere incontri con il personale ivi operante nel locale ristoro durante le legittime pause dal lavoro.

Condanna pare convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre IVA CPA e successive occorrendo.

Si comunichi

Torino, 24 gennaio 2009

Il giudice
(Federica Lanza)



per spese divisione
scav. Gioiardi
26.01.09
L/L